

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 60

A.S. n. 2476: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile".

POLIZIA DI STATO, PROTEZIONE CIVILE

Settembre 2003

INDICE

Articolo 1 (Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato)	pag. 1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile)	pag. 3

Articolo 1

(Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato)

Il comma 1 disciplina le modalità di assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), stabilendo, per 550 unità (lettera a)), l'utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente bandito nel 1996, e, per le rimanenti 450 unità (lettera b)), l'utilizzo della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato bandito nel 1999.

Per quanto riguarda questa ultima quota di assunzioni, nell'eventualità che residuino posti non coperti anche ricorrendo agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito, si dispone l'espletamento di un concorso riservato ai volontari in ferma prefissata o breve delle Forze armate, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

La RT rammenta che per le suddette assunzioni è stato previsto, dal citato articolo dell'ultima legge finanziaria, uno specifico stanziamento (ammontante a 9,2 mln di euro per il 2003, 32,7 mln per il 2004 e 34,2 mln per il 2005) al fine di assicurare la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo. Viene poi chiarito che le predette assunzioni sono coerenti con la programmazione di spesa di cui sopra¹. Infine, la RT sottolinea il risparmio di spesa derivante dal mancato ricorso a nuove procedure concorsuali per l'assunzione dei mille agenti in oggetto.

¹ Verosimilmente la RT si riferisce al fatto che la previsione di spesa per il primo anno, essendo pari a circa un quarto di quanto previsto per gli anni successivi, consente l'assunzione dei 1000 agenti soltanto nell'ultimo trimestre del corrente anno; conseguentemente il presente decreto-legge, emanato a metà settembre, rispetta i vincoli temporali impliciti nel livello dello stanziamento previsto per il primo anno di applicazione della norma.

A tale ultimo riguardo, si rileva che andrebbe chiarito se siano stati scontati o meno, nell'ambito dei 9,2 mln di euro stanziati per il 2003, oltre alle spese per l'equipaggiamento, l'addestramento e la retribuzione dei nuovi agenti, anche gli oneri connessi all'espletamento di concorsi pubblici, in quanto la possibilità di conseguire risparmi rispetto allo stanziamento dipende dall'eventuale attribuzione di una quota della predetta autorizzazione di spesa allo svolgimento di procedure concorsuali.

In linea generale, poi, si osserva che sarebbe opportuna una quantificazione puntuale dell'onere, con indicazione dei costi unitari per l'equipaggiamento, l'addestramento e la retribuzione dei nuovi agenti, in quanto tale ultima voce di spesa, certamente preponderante sul totale, non appare idonea ad essere contenuta nei limiti di un tetto di spesa, trattandosi di un onere dipendente dai livelli retributivi previsti per la generalità dei dipendenti della Polizia di Stato e non suscettibile di essere modulabile in modo da contenere comunque l'esborso complessivo entro il limite di spesa previsto. Si fa presente, comunque, che, ipotizzando uno stipendio lordo annuo pari a 31.000 euro, e considerando un'aliquota contributiva complessiva pari a circa il 39% nonché un'aliquota media Irpef del 25%, le somme stanziare appaiono sufficienti a garantire l'assunzione di mille nuovi agenti.

Infine, non si ritiene di formulare rilievi in merito all'eventuale necessità di espletare un concorso straordinario per coprire i posti per i quali non si è potuto attingere alle graduatorie di merito citate all'inizio, in quanto la relativa maggiore spesa sarebbe verosimilmente compensata dal risparmio riconducibile al minor numero di mensilità da corrispondere ai

vincitori di tale concorso, atteso che essi sarebbero assunti non prima del 2004.

Il comma 2 dispone, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, e ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della "finanziaria" per il 2003, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga alla normativa vigente, i dipendenti, già appartenenti ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferiti ad altre pubbliche amministrazioni.

La RT esclude la sussistenza di oneri aggiuntivi per tale disposizione, alla luce dei limiti posti dalla medesima norma.

Non vi sono osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario, anche se sarebbe opportuno avere una stima delle unità potenzialmente interessate.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con D.P.C.M. saranno definiti i requisiti e le qualifiche richieste, nonché la quota di posti riservati al personale già in servizio presso il predetto Dipartimento con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o fuori ruolo. Il comma 2 prevede che per l'attuazione del

comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 39, comma *3-ter*, della legge n. 449 del 1997.

La RT esclude l'onerosità della norma autorizzatoria in esame, in virtù dell'applicazione del citato articolo 39, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Al riguardo, si sottolinea che l'esame istruttorio cui sono sottoposte le richieste di assunzioni, ai sensi dell'articolo 39, comma *3-ter*, della legge n. 449 del 1997, attiene alla verifica dell'effettiva necessità di reperire nuovo personale e dell'impraticabilità di soluzioni alternative quali il ricorso alla mobilità o l'adozione di misure di razionalizzazione interna, ma non alla verifica dei profili di compatibilità finanziaria delle richieste stesse, per cui l'inciso relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, oltre a non poter essere comunque considerato equivalente ad una clausola di non onerosità (stante la vaghezza del suo tenore letterale), è privo di valenza normativa, non essendo presente nel testo del decreto-legge, né essendo desumibile, come appena detto, dal citato comma *3-ter*, dell'articolo 39, della legge n. 449 del 1997.

Appare opportuno un chiarimento del Governo sul punto, atteso anche il cospicuo numero di unità aggiuntive previste.